

Regolamento per la gestione del Patrimonio dell'EPAP



Sommario

Premessa	3
Definizioni	3
Articolo 1 – Contenuti generali	4
Articolo 2 – Obiettivi della gestione finanziaria	5
Articolo 3 - Criteri di attuazione del processo di investimento	5
Articolo 4 - Limiti alla gestione del patrimonio	6
Articolo 5 - Criteri di selezione dei soggetti esterni coinvolti nel processo di investimento	7
Articolo 6 –Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento	7
6.1 Consiglio di Indirizzo Generale (CIG)	7
6.2 Consiglio di Amministrazione (CdA)	8
6.3 Presidente	9
6.4 Direttore	10
6.5 Funzione Finanza	10
6.6 Advisor	11
6.7 Risk manager	12
6.8 Soggetti esterni incaricati della gestione del patrimonio	12
6.9 Banca Depositaria	13
Articolo 7 - Gestione dei Conflitti di interesse	13
Articolo 8. -Il sistema di monitoraggio e controllo della gestione del patrimonio	14



Premessa

L'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) è l'Ente di previdenza obbligatoria per gli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico e di fisico, di geologo. L'EPAP è fondazione di diritto privato disciplinata dalle norme del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 e da quelle del Codice Civile in tema di fondazioni, se ed in quanto compatibili.

Definizioni

- **Asset Allocation Strategica (AAS)** - processo con il quale si decide in che modo distribuire le risorse fra diversi i possibili investimenti. In generale, l'asset allocation strategica orienta gli investimenti scegliendo di organizzarli secondo un orizzonte temporale di medio e lungo periodo;
- **Asset Allocation Tattica (AAT)** - allocazione basata su un orizzonte di breve termine e quindi su una visione del mercato contingente rispetto a quella strategica per adattarla a specifici e temporanei trend del mercato;
- **Asset class** – raggruppamento di strumenti finanziari per tipologia e natura;
- **Asset Liabilities Management (ALM)** - processo di formulazione, attuazione, monitoraggio e revisione delle attività a copertura delle passività previdenziali finalizzato al raggiungimento degli obiettivi finanziari, sotto il vincolo di un determinato rischio tollerabile;
- **Derivati** - gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del TUF;
- **Documento sulla politica d'Investimento (DPI)** – documento che ha lo scopo di definire la strategia finanziaria che l'Ente intende attuare in considerazione degli impegni previdenziali e compatibilmente con il profilo di rischio adottato;
- **Investimenti immobiliari:** gli investimenti diretti in beni immobili e diritti reali immobiliari; quote di fondi immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n.30; azioni o quote di società immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n.30;
- **Liquidità** - gli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 1, comma 1-ter del TUF, con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a breve;
- **Mercati regolamentati** - i mercati regolamentati come definiti dall'articolo 4 della direttiva 2014/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, o altri mercati regolamentati, specificati nel documento sulla politica di investimento, regolarmente funzionanti e vigilati, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento non discriminatorio, obblighi di informativa iniziale e continuativi nonché regole in tema di abusi di mercato;



- **Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)** - gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k) del TUF;
- **OICR alternativi italiani (FIA italiani)** - gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter) del TUF;
- **OICR italiani riservati (FIA italiani riservati)** - gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quater) del TUF;
- **OICR alternativi UE (FIA UE)** - gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quinqies) del TUF;
- **OICR alternativi non UE (FIA non UE)** - gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-sexies) del TUF;
- **OICR alternativi (FIA)** - gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter), m-quinqies) e m-sexies) del TUF;
- **Strumenti finanziari** - gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF diversi dai derivati.
- **Investimenti di scopo** - sono indicati investimenti che uniscono all'obiettivo del rendimento finanziario l'ulteriore scopo della promozione sociale e culturale dell'attività professionale degli iscritti e dell'assistenza ed erogazione di servizi a vantaggio degli iscritti. Rientrano nella categoria degli investimenti di scopo le partecipazioni in società che svolgono la loro attività nell'ambito dei servizi agli Enti previdenziali.

Articolo 1 – Contenuti generali

1.1 Il presente Regolamento definisce gli elementi del processo di investimento adottato dall'Ente per ottenere un'efficiente allocazione delle risorse affidate, compatibilmente con la propria funzione istituzionale.

1.2 In particolare, il Regolamento definisce:

- a) gli obiettivi della gestione finanziaria;
- b) i criteri di attuazione del processo di investimento;
- c) i limiti di investimento alla gestione del patrimonio;
- d) i criteri di selezione dei soggetti esterni coinvolti nel processo di investimento;
- e) i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento;
- f) i conflitti di interesse;
- g) il sistema di controllo della gestione del patrimonio.

1.3 Tutti i contratti e gli accordi che l'Ente stipula con i soggetti esterni incaricati della gestione, con i consulenti esterni, con le controparti bancarie, con ogni altro soggetto coinvolto nel processo di investimento, devono essere coerenti con quanto stabilito nel presente Regolamento.

1.4 Il presente Regolamento è oggetto di revisione per sopravvenute necessità di adeguamento dei contenuti.



Articolo 2 – Obiettivi della gestione finanziaria

- 2.1** L’Ente opera nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, con l’obiettivo istituzionale di erogare prestazioni previdenziali e assistenziali, a favore dei propri iscritti, dei loro familiari e superstiti, mediante una efficiente gestione delle risorse affidate.
- 2.2** La gestione delle risorse mediante strumenti finanziari e investimenti immobiliari diretti è effettuata coerentemente con il profilo di rischio adottato, con la struttura e l’evoluzione delle passività e, in termini di allocazione strategica del patrimonio, sulla base della necessità di copertura degli impegni futuri e delle prestazioni che l’Ente prevede di erogare ai propri iscritti, sulla base dei bilanci tecnici e dell’analisi integrata dell’attivo con il passivo (Asset Liabilities Management).
- 2.3** La gestione del patrimonio dell’Ente è improntata alla diversificazione delle forme di impiego, tenendo conto delle caratteristiche delle passività dell’Ente e dei conseguenti obiettivi di medio-lungo termine.
- 2.4** Il processo di investimento è suddiviso in diverse fasi procedurali, ciascuna delle quali di responsabilità diretta di soggetti diversi e preventivamente individuati. Ogni processo valutativo deve essere improntato alla trasparenza e formalizzato con atti e documenti che consentano la tracciabilità dell’intero iter seguito.

Articolo 3 - Criteri di attuazione del processo di investimento

- 3.1** Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art.2, l’Ente definisce nel DPI:
- l’universo delle attività investibili;
 - la ripartizione strategica delle attività (AAS) ovvero la suddivisione del proprio patrimonio in macro-asset class;
 - i criteri generali per la ripartizione tra i diversi strumenti d’investimento all’interno delle macro-classi di attività, tenendo conto del principio della diversificazione a livello di emittenti e controparti finanziarie;
 - la modalità di gestione diretta o indiretta che si intende adottare;
 - la strategia di investimento, anche con attenzione al contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento.
- 3.2** L’AAS scaturisce dall’analisi integrata dell’attivo con il passivo (AAS in ottica ALM), ha un orizzonte di medio lungo termine ed è aggiornata periodicamente in funzione delle esigenze dell’Ente e comunque con periodicità almeno triennale. Periodicamente verrà altresì verificata la necessità di apportare correttivi all’AAS sulla base dell’andamento degli indicatori di sostenibilità della gestione dell’Ente.
- 3.3** Nell’implementazione della strategia di investimento l’Ente adotta una gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare di tipo misto (diretta e indiretta).
- 3.4** La gestione del patrimonio mobiliare è effettuata, prevalentemente, mediante strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati.



3.5 Ai fini di una gestione efficace ed efficiente del proprio portafoglio l'Ente può effettuare il prestito titoli con controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione e sottoposte alla vigilanza di un'Autorità pubblica.

3.6 La gestione del patrimonio immobiliare sarà effettuata prevalentemente in via indiretta, tramite fondi immobiliari.

Le operazioni di acquisto e vendita immobiliare, nonché di reimpiego delle somme derivanti da dette operazioni, devono essere conformi con la normativa in materia tempo per tempo vigente.

3.7 Nell'ambito della gestione delegata, l'Ente opererà esclusivamente con controparti in grado di garantire standard qualitativi elevati, mediante convenzioni con:

- a) soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 5, lettera d) del TUF, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- b) imprese assicurative di cui all'articolo 2 del Codice delle assicurazioni private, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo vita ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- c) società di gestione del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del TUF, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- d) gestori di OICR alternativi italiani e OICR alternativi UE debitamente autorizzati a norma della direttiva 2011/61/UE con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea.

3.8 La gestione diretta del patrimonio mobiliare presuppone un costante presidio del mercato e del portafoglio, al fine di individuare le opportunità di mercato e le eventuali azioni correttive nel caso di dinamiche sfavorevoli dei mercati. L'investimento diretto in titoli presuppone che l'Ente adotti processi e modalità organizzative adeguate alla valutazione e gestione del rischio sottostante.

3.9 In un'ottica di efficienza sul piano gestionale e amministrativo l'Ente, nel rispetto della normativa vigente, può avvalersi di veicoli d'investimento dedicati per la gestione del patrimonio.

3.10 L'Ente si impegna ad adottare ed applicare i sei principi per l'investimento responsabile promossi dalle Nazioni Unite (**PRI**)

3.11 L'Ente si impegna ad implementare il processo di investimento nel rispetto dei criteri "ESG" "*Environmental, Social and Governance*", verificando le modalità con le quali un operatore economico gestisce gli impatti della propria attività nel campo ambientale, sociale e di governo della struttura societaria.

Articolo 4 - Limiti alla gestione del patrimonio

Per un maggiore contenimento dei rischi assunti, l'Ente adotta specifici limiti d'investimento di natura quantitativa per asset class e singolo strumento finanziario, come definiti nell'ambito del DPI.



Per ogni asset class, altresì individua limiti di natura qualitativa (affidabilità degli emittenti/controparti, nazionalità degli emittenti, mercati di negoziazione degli strumenti finanziari, ecc.) come definiti nell'ambito del DPI.

Articolo 5 - Criteri di selezione dei soggetti esterni coinvolti nel processo di investimento

5.1 L'individuazione dei soggetti esterni coinvolti nel processo di investimento e di cui al precedente art.3 comma 7, è svolta esclusivamente su base comparativa mediante un processo di selezione che garantisce la trasparenza e la competitività del procedimento.

5.2 L'Ente, nei modi di cui al successivo comma 3 definisce i criteri e le modalità per la selezione dei soggetti esterni coinvolti nel processo di investimento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e correttezza, con specifica valutazione dei possibili conflitti di interesse.

5.3 Ogni determinazione concernente il coinvolgimento di soggetti esterni nel processo di investimento è rimessa al Consiglio di Amministrazione che approva i criteri di valutazione e le relative modalità.

5.4 In ogni caso, il processo di individuazione di soggetti esterni, fermo restando quanto previsto dalle specifiche normative vigenti in materia, dovrà prevedere:

- a) la definizione di requisiti minimi di partecipazione, differenti a seconda della tipologia di servizio e di prodotto;
- b) la definizione dei criteri quali-quantitativi di valutazione e dei relativi pesi di ponderazione, differenti a seconda della tipologia di servizio e di prodotto;
- c) la definizione delle modalità di svolgimento del processo di selezione.

5.5 Il processo di selezione di una società di gestione, a titolo non esaustivo, valuterà almeno i seguenti elementi:

- assetto e solidità della società;
- masse in gestione per conto terzi;
- tipologia della clientela, con particolare riferimento agli investitori istituzionali;
- stile di gestione adottato;
- performance delle gestioni proposte, anche rapportate ai rischi;
- processi di investimento adottati e i presidi per il controllo dei rischi;
- implementazione, nel processo di investimento, delle tematiche "ESG";
- team di gestione;
- tipologia di reporting e trasparenza dei risultati.

Articolo 6 –Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento

6.1 Consiglio di Indirizzo Generale (CIG)



Il Consiglio di Indirizzo Generale, conformemente alle previsioni statutarie definisce i criteri generali di investimento e di disinvestimento per le successive determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Delibera altresì l'adozione e la modificazione del presente Regolamento su proposta del CdA.

Il CIG può avvalersi di una Commissione interna di studio ed istruttoria su tematiche di tipo finanziario.

In particolare, il CIG definisce:

- la massima esposizione al rischio azionario;
- la massima esposizione al rischio valutario;
- la massima esposizione ad asset illiquidi;
- l'universo degli strumenti finanziari ammissibili;
- la massima concentrazione in strumenti emessi dal medesimo soggetto;
- eventuali indirizzi su investimenti di scopo ritenuti strategici per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente, purché coerenti con l'AAS .

Il CIG verifica periodicamente la coerenza degli investimenti con i criteri di indirizzo generale adottati e alla luce dei risultati raggiunti, valuta eventuali modifiche ai criteri stessi.

6.2 Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il Consiglio di Amministrazione opera nel rispetto dei criteri di investimento e di disinvestimento definiti dal Consiglio di Indirizzo Generale, conformemente allo Statuto dell'Ente.

Propone l'adozione e la modifica del presente Regolamento al CIG.

Il CdA per il raggiungimento degli obiettivi previsti:

- a) definisce l'AAS sulla base delle risultanze dell'analisi di ALM;
- b) approva il piano annuale degli investimenti (nell'ambito del Bilancio di Previsione);
- c) definisce ed attua, di volta in volta, l'allocazione tattica, tenendo conto del contingente contesto di mercato e, comunque, nel rispetto dei limiti definiti attraverso le bande di oscillazione indicate nell'AAS;
- d) approva e revisiona periodicamente il DPI;
- e) esamina i rapporti sulla gestione del patrimonio forniti dalla Funzione Finanza, dall'Advisor e dal Risk Manager al fine di valutare la redditività del portafoglio e l'esposizione in termini di rischio verso i rispettivi parametri di riferimento;
- f) verifica costantemente la coerenza delle scelte d'investimento rispetto agli obiettivi strategici, ai vincoli e agli indirizzi del Consiglio di Indirizzo Generale;
- g) individua i soggetti esterni coinvolti nel processo di investimento, previa deliberazione dei criteri di valutazione per il processo di selezione
- h) valuta l'operato delle controparti selezionate e coinvolte nella gestione del patrimonio;



- i) delibera l'affidamento, la revoca o la modifica dei mandati di gestione, ovvero, in caso di investimenti diretti, lo strumento finanziario oggetto di investimento e di disinvestimento;
- j) definisce la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti all'Ente, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento;
- k) designa i rappresentanti interni negli organi di consultazione e/o amministrazione previsti nell'ambito della gestione finanziaria;
- l) verifica l'attuazione della politica di investimento;
- m) assume le misure di aggiustamento e le strategie di mitigazione e trasferimento del rischio, anche attraverso attivazione di azioni correttive urgenti conseguenti a stati di crisi quali, a titolo non esaustivo gravi correzioni di mercato e/o instabilità geo-politica;
- n) delibera le azioni da intraprendere, al verificarsi di sforamenti dei limiti di ogni singolo mandato gestionale;
- o) definisce gli obiettivi delle procedure interne sulla gestione finanziaria e sulle modalità di controllo ed approva eventuali aggiornamenti delle stesse elaborati dalla Funzione Finanza.

Per le proprie attività il CdA si avvale della Funzione Finanza, dell'Advisor e del Risk manager.

6.3 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e sottoscrive gli atti e i documenti che determinano impegni ed assunzioni di obbligazioni per l'Ente conformemente allo Statuto.

Adotta, in caso di necessità, provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'integrità del patrimonio dell'Ente, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Il Presidente:

- a) in qualità di legale rappresentante dell'Ente, esercita i diritti di voto derivanti dalle partecipazioni detenute. L'esercizio dei diritti di voto può essere effettuato direttamente o tramite soggetto delegato (Rappresentante Interno).
- b) può attribuire, ai componenti del CdA, al fine di garantire il più efficiente funzionamento dell'organo amministrativo, deleghe sulle attività istruttorie, inerenti a specifiche materie di competenza, tra cui gli investimenti dell'Ente.
- c) è garante che il CdA sia periodicamente informato su:
 - la corretta implementazione e funzionamento del sistema di gestione degli investimenti e dei rischi ad esso associati;
 - il rispetto dei limiti di investimento definiti e l'esposizione ai relativi rischi;
 - l'andamento della gestione e delle performance degli investimenti.
- d) riferisce al CIG sull'andamento della gestione finanziaria.



6.4 Direttore

Il Direttore svolge le seguenti attività:

- a) verifica la correttezza formale degli atti della gestione finanziaria rispetto alle normative vigenti e al presente Regolamento;
- b) sovrintende alla trasmissione degli atti e dei dati attinenti alla gestione finanziaria tra i vari organi e ai soggetti coinvolti nel processo di investimento.

6.5 Funzione Finanza

La Funzione Finanza è esercitata internamente dall'Ufficio Finanza, inquadrato nell'ambito dell'Area Amministrazione e Finanza.

La Funzione Finanza svolge le seguenti attività:

- a) supporta gli Organi nell'ambito delle rispettive funzioni con elementi e valutazioni tecniche nell'impostazione e nell'eventuale revisione della politica d'investimento, in conformità al presente Regolamento;
- b) collabora con l'Advisor nell'attività istruttoria per la selezione di gestori e strumenti finanziari nel rispetto della vigente normativa e del presente Regolamento e sottopone al CdA le analisi a supporto dell'elaborazione delle proposte di affidamento/acquisto e di revoca/vendita, conformemente a quanto disposto dall'art.5 del presente Regolamento;
- c) monitora l'andamento della gestione finanziaria e l'evoluzione dei mercati finanziari, esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo e redige periodicamente apposita reportistica sugli investimenti al fine di fornire al CdA, dati ed informazioni utili alla valutazione delle performance e dei rischi;
- d) verifica costantemente, con la collaborazione dell'Advisor, l'implementazione delle scelte d'investimento rispetto all'AAS e valuta l'operato dei soggetti esterni incaricati della gestione dandone tempestiva comunicazione al CdA per quanto di competenza;
- e) supporta il CdA nella definizione e attuazione dell'AAT;
- f) collabora con l'Advisor e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento al fine di fornire il supporto necessario circa gli aspetti inerenti alla strategia da attuare e i risultati degli investimenti;
- g) cura l'aggiornamento delle procedure interne sulla gestione finanziaria e sulle modalità di controllo, sulla base delle indicazioni dell'Organo amministrativo ovvero proponendo allo stesso le variazioni delle procedure ritenute opportune nel rispetto del presente Regolamento;
- h) monitora e analizza i flussi di cassa attesi per la pianificazione degli investimenti dandone periodica comunicazione al CdA;



- i) predisporre idonea informativa al CdA attraverso l'elaborazione e l'aggiornamento delle schede descrittive degli investimenti;
- j) verificare i costi della gestione finanziaria informando il CdA su eventuali anomalie rilevanti.

Con riferimento alle attività di monitoraggio e misurazione dei rischi di primo livello, la Funzione Finanza verifica, con l'ausilio dell'Advisor:

- a) l'andamento dei parametri di rischio degli investimenti;
- b) il rispetto dei limiti operativi;
- c) il merito creditizio e i rating degli emittenti dei titoli in portafoglio.

La Funzione Finanza inoltre:

- a) informa il Presidente e il CdA sulla gestione di eventuali estati di crisi, supportandoli nelle conseguenti e rispettive azioni di competenza;
- b) assicura la gestione amministrativa del portafoglio titoli dell'Ente, presidiando i processi contabili ed amministrativi in materia di investimenti.
- c) cura, in conformità alle deliberazioni dei competenti organi dell'Ente, gli atti amministrativi successivi alle decisioni di investimento/disinvestimento dell'Ente, se del caso, avvalendosi di specifica consulenza legale.

6.6 Advisor

L'Ente può avvalersi di uno o più advisor per la gestione finanziaria.

L'Advisor supporta, il CdA, nei compiti istituzionali nell'ambito del processo di investimento.

L'Advisor svolge le seguenti attività:

- a) fornisce una valutazione indipendente sull'andamento dei mercati finanziari, anche in termini di rendimenti attesi e volatilità;
- b) predisporre il documento di ALM, al fine della definizione dell'AAS;
- c) revisiona annualmente l'analisi di ALM, in considerazione dell'aggiornamento degli attivi finanziari;
- d) supporta il CdA nella definizione del piano annuale degli investimenti e nell'eventuale revisione dello stesso;
- e) verifica, unitamente alla Funzione Finanza, la coerenza delle scelte d'investimento rispetto all'AAS;
- f) supporta il CdA, unitamente alla Funzione Finanza, nella definizione e attuazione dell'allocazione tattica;
- g) in collaborazione con la Funzione Finanza, svolge l'attività istruttoria per la selezione di gestori e strumenti finanziari;



- h) effettua il calcolo delle performance del portafoglio e la comparazione con il benchmark di riferimento.

6.7 Risk manager

L'Ente si avvale di un Risk manager per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione sistematica dei rischi sia in termini assoluti che relativi.

Il Risk manager è una funzione indipendente a riporto diretto del CdA.

Nell'ambito del sistema di controllo definito all'art.8 del presente Regolamento, il Risk manager coordina le attività svolte dalla Funzione Finanza con l'ausilio dell'Advisor, in merito ai controlli di primo livello.

Nello specifico il Risk manager effettua le seguenti attività:

- a) individuazione dei modelli e delle metodologie per l'identificazione, la misurazione, la valutazione e il controllo di tutti i rischi e della loro evoluzione nel tempo;
- b) redazione di periodici reporting atti a documentare l'attività svolta;
- c) validazione del sistema dei flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni;
- d) valutazione degli scenari di stress e del relativo impatto sul portafoglio;
- e) definizione delle strategie per gestire e trattare i rischi emergenti e le possibili azioni di rientro.

Fornisce inoltre un parere in relazione alle seguenti tematiche:

- limiti agli investimenti definiti dal CIG;
- operazioni di copertura;
- proposte di nuovi asset, limitatamente ai rischi finanziari;
- adeguatezza, anche prospettica, delle ipotesi di AAS rispetto agli obiettivi di sostenibilità dell'Ente.

6.8 Soggetti esterni incaricati della gestione del patrimonio

L'Ente può conferire a uno o più gestori finanziari una quota del proprio patrimonio, che può variare in funzione delle esigenze tattiche determinate dal CdA e delegare lo stesso gestore al compimento di tutti gli atti necessari all'attuazione degli investimenti e dei disinvestimenti, secondo un preciso /determinato mandato.

Il gestore, nello stretto ambito del mandato di gestione ricevuto (strumenti finanziari ammissibili, operazioni effettuabili, obiettivi e livelli di rischio) opera, sulla base delle conoscenze professionali e delle esperienze acquisite in materia di investimenti, con piena discrezionalità e totale autonomia operativa.

Il gestore è, in ogni caso tenuto al rispetto dei limiti del proprio mandato, adottando le best practices, con particolare riferimento alla selezione delle controparti ed all'esecuzione degli ordini.



Ove il gestore, in funzione dei mercati e dell'obiettivo di mandato, ritenga operativamente valido il superamento dei limiti del mandato stesso, dovrà chiedere all'Ente una modifica di tali limiti. Tale modifica potrà essere approvata dal CdA, tenuto conto del parere dell'Advisor, della Funzione Finanza e del Risk manager.

6.9 Banca Depositaria

La Banca Depositaria svolge le seguenti attività:

- a) custodisce i titoli in portafoglio;
- b) controlla e registra le operazioni disposte dai gestori finanziari;
- c) esercita la funzione di sostituto d'imposta nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente;
- d) controlla che l'attività svolta dai gestori sia conforme alla regolamentazione, nonché agli eventuali ulteriori vincoli e limiti di investimento a cui i Gestori devono attenersi;
- e) valorizza periodicamente le risorse depositate presso di essa;
- f) ove richiesto dall'Ente, riceve e trasmette ordini di acquisto di titoli, quote di OICR (Organismo di Investimento Collettivo di Risparmio), o altri strumenti finanziari;
- g) effettua il rendiconto di tutte le operazioni eseguite dai gestori, anche fornendo i flussi informativi finalizzati ad alimentare il sistema contabile dell'Ente.

Articolo 7 - Gestione dei Conflitti di interesse

7.1 Ciascun soggetto coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di investimento dell'Ente deve, a partire dall'adozione del presente Regolamento, rendere specifica dichiarazione in ordine all'esistenza di conflitti di interesse¹.

7.2 I conflitti di interesse dichiarati saranno oggetto di valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza che esprimerà un giudizio di sussistenza o meno e in ogni caso segnalati al Consiglio di Amministrazione. In caso di sussistenza di conflitto di interesse il soggetto o i soggetti interessati dovranno astenersi dalla partecipazione diretta o indiretta al processo decisionale e/o istruttorio.

7.3 È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 2391 del Codice civile, del Codice Etico e del modello 231/2001 tempo per tempo vigenti.

¹



Articolo 8. -Il sistema di monitoraggio e controllo della gestione del patrimonio

Il sistema di monitoraggio e controllo della gestione del patrimonio si articola nei seguenti presidi:

- a) verifica, almeno trimestrale, delle soglie di rischiosità e dei principali parametri di valutazione della gestione.

Con riferimento alla valutazione, misurazione e gestione dei rischi di portafoglio, i controlli si articolano su due livelli:

- controlli di primo livello, svolti al fine di individuare i potenziali rischi a cui è esposto il portafoglio investito e ad un'adeguata misurazione degli stessi;
 - controlli di secondo livello, finalizzati ad individuare le più appropriate politiche di mitigazione dei rischi.
- b) Analisi, almeno trimestrale, del risultato della gestione, finalizzata ad individuare le diverse classi di attivo che hanno contribuito a generarlo (performance contribution);
- c) analisi, almeno trimestrale, dello scostamento del portafoglio rispetto agli obiettivi di AAS;
- d) verifica annuale dei costi della gestione del patrimonio.

